 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI</b> <b>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE</b> <b>TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--


## Indice

PREMESSE.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI.....	2
CONTENUTO.....	3
ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
ART. 2) LUOGHI DI ESECUZIONE.....	4
ART. 3) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA.....	4
Art. 3.1) Contratto "TUTTO COMPRESO (FULL RISK, FR)".....	4
Art. 3.2) Contratto "TUTTO COMPRESO CON PRIMO INTERVENTO AZIENDA(PI)".....	5
Art. 3.3) Contratto "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA (MP)".....	5
Art. 3.4) "INTERVENTI SU CHIAMATA(IC)".....	5
ART. 4) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTA.....	6
ART. 5) MODALITA' SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI TECNICI.....	7
ART. 6) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO.....	8
ART. 7) AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI.....	8
ART. 8) CORRISPETTIVO - ORDINI -FATTURAZIONE.....	9
ART. 9) RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA.....	11
ART. 10) INDICAZIONI PER LA GARANZIA DEGLI ASPETTI DI RADIOPROTEZIONE (ARTT. 112 E 113 D.LGS. N. 101/20) DEI LAVORATORI ESTERNI CHE ACCEDONO A ZONE CLASSIFICATE IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITÀ CON SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI.....	12
ART. 11) TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'.....	13
ART. 12) RISOLUZIONE E SOSPENSIONE CONTRATTUALE.....	13
ART. 13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	14
ART. 14) SUBAPPALTO.....	15
ART. 15) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ART. 16) REFERENTI DELLA DITTA.....	16
Art. 17) GARANZIE DEFINITIVE.....	16
ART. 18) NORME DI RINVIO.....	17
ART. 19) FORO COMPETENTE.....	17

## Allegati:

Documento	Descrizione	Fornito	Richiesto
Allegato 1	Caratteristiche del servizio (schede file excel)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Schede	Allegato 1.1: Informazioni ditta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Allegato 1.2: Servizio assistenza tecnica - Condizioni Generali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Allegato 1.3: Formazione del personale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Allegato 1.4: Offerta contratti manutenzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Allegato 1.5: Intervento su chiamata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Allegato 1.6: Remote Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 2	Check List Manutenzione Preventiva	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 3	Listino parti di ricambio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 4	Certificazione sistema di qualità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allegato 5	DUVRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 1 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
--	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI</b> <b>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE</b> <b>TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

## PREMESSE

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare le condizioni di fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica sulle *Tecnologie Biomediche* installate o da installare presso l'*Azienda Ausl di Reggio Emilia* di seguito denominata *Azienda*, con lo scopo di pervenire ad una gestione efficace ed efficiente, nonché l'aggiornamento tecnologico delle stesse coerentemente con le indicazioni del produttore ed alle normative tecniche vigenti anche in relazione alla programmazione di spesa.

## RIFERIMENTI NORMATIVI


Per la redazione del presente documento sono state considerate le normative di riferimento vigenti in materia oltreché di quelle per ambito di applicazione specifico.

<b>Norma</b>	<b>Descrizione</b>
UNI EN 13269:2006	Manutenzione - Linee guida per la preparazione dei contratti di Manutenzione
UNI EN 15341:2007	Manutenzione - Indicatori di prestazione della manutenzione
UNI 10148:2007	Manutenzione - Gestione di un contratto di manutenzione
UNI 10652:2009	Manutenzione - Valutazione e valorizzazione dello stato dei beni
UNI 11063:2003	Manutenzione - Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
UNI EN 13460:2009	Manutenzione - Documenti per la manutenzione
UNI EN 13306:2010	Manutenzione - Terminologia
UNI 10147:2003	Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni
UNI 9910:1991	Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio
UNI 10144:2006	Classificazione dei servizi di manutenzione
UNI 10145:2007	Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione
UNI 10146:2007	Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione
UNI 10366:2007	Criteri di progettazione della manutenzione
UNI 10388:2003	Indici di manutenzione
Dlgs. 37/2010	Recepimento direttiva comunitaria DM Art.3 relativamente al concetto di "adeguata manutenzione".
Direttive CEE 18/2004 e 17/2004 e s.m.i.	Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Dlgs n.50 del 18 aprile 2016	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i	Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) e s.m.i.	Regolamento in materia di protezione dei dati personali
Legge di Stabilità 2013 e s.m.i	art.134 - Raccomandazione n.9 del 2009
CEI EN 60601-1 2007 s.m.i	Apparecchi elettromedicali
Linee Guida INAIL 2013	L'ELABORAZIONE DEL DUVRI: Valutazione dei rischi da interferenze

## TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

Di seguito le definizioni relative alla terminologia richiamata nel testo e negli allegati con annesso abbreviazioni utilizzate e riportate con carattere *corsivo*.

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento:</b> Capitolato Speciale <b>Pag.</b> 2 di 17 <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p><b>Firma</b></p>
--	---

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

<b>Terminologia</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Tecnologie Biomediche (TB)</b>	Apparecchiature elettromedicali e di laboratorio analisi compreso il software medicale.
<b>Azienda</b>	Azienda Ausl di Reggio Emilia. In caso di gare di area Vasta è l'Azienda contraente
<b>Ditta</b>	Operatore economico erogatore del servizio di assistenza tecnica
<b>Servizio Competente Azienda</b>	Servizio dell'Azienda deputato alla gestione delle Tecnologie Biomediche. A titolo esemplificativo rientrano in questa definizione: servizio ingegneria clinica, tecnologie sanitarie, tecnologie biomediche, biotecnologie ... ecc
<b>Servizio Assistenza Tecnica</b>	Servizio di assistenza tecnica sulle TB offerto dalla ditta fornitrice del servizio
<b>Full risk</b>	Contratto di manutenzione tutto compreso
<b>Primo Intervento (PI)</b>	intervento da parte del personale tecnico dell'azienda volto a valutare la segnalazione di guasto pervenuta e ad intervenire secondo il livello di formazione del personale
<b>Remote Service (RS)</b>	Servizio di teleassistenza remota della ditta fornitrice
<b>H24</b>	Servizio di assistenza in pronta disponibilità fuori orario ordinario di servizio
<b>MP</b>	Manutenzione Preventiva e programmata
<b>MC</b>	Manutenzione Correttiva
<b>SEL</b>	Controlli Sicurezza Elettrica e Funzionalità apparecchiature elettromedicali (ai sensi CEI EN 62353, CEI 62-5 e norme particolari applicabili)
<b>UpTime (UT)</b>	Numero massimo di giorni di disponibilità garantiti nell'ambito del contratto di manutenzione in caso di guasto (ovvero escluse le attività di MP)
<b>Tempo di Intervento (TI)</b>	Tempo di intervento del tecnico sul posto dalla segnalazione del guasto
<b>Tempo di Risoluzione del Guasto (TR)</b>	Tempo complessivo di risoluzione del guasto garantito, ossia di rimessa in servizio della <i>Tecnologia Biomedica</i> dalla segnalazione del guasto
<b>Tempo Intervento Remote Service (TIRS)</b>	Tempo di intervento in RS dalla segnalazione del guasto
<b>Check List</b>	Protocolli di verifica del produttore per la manutenzione preventiva Tecnologie Biomediche
<b>DPS</b>	Documento Programmatico sulla Sicurezza (ai sensi del Dlgs 196/2003)
<b>End Of Life (EOL)</b>	Tecnologia Biomedica per la quale non è più garantito il servizio di assistenza tecnica per esaurimento del proprio ciclo di vita
<b>DUVRI</b>	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D. Lgs. n. 81/2008)
<b>Servizio Utilizzatore</b>	Unità operativa utilizzatrice della TB

## CONTENUTO

### **ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO**


Il presente capitolato disciplina le condizioni per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica per la manutenzione delle *Tecnologie Biomediche* localizzate negli immobili dell' *Azienda*.

La *Ditta* accetta le clausole contenute nel presente capitolato e si impegna a rispettarne il contenuto in ogni sua parte senza alcuna eccezione.

La manutenzione delle *Tecnologie Biomediche* può essere di tipo preventivo, ossia volta alla prevenzione dei guasti o degradazione delle funzionalità (prestazioni, qualità, efficacia del trattamento, ... ecc.), o correttivo, ossia volta al ripristino di un malfunzionamento o guasto di una *Tecnologia Biomedica*.

In particolare si intendono:

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento:</b> Capitolato Speciale <b>Pag.</b> 3 di 17 <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
--	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

**Manutenzione Preventiva:** *Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità (Norma UNI 9910).*

In essa vengono effettuate le operazioni di manutenzione previste secondo protocolli di verifica da descrivere nel documento "Check List" del produttore, da allegare al presente documento, coerentemente con le indicazioni riportate nel manuale d'uso e di service, per le quali viene anche specificata la frequenza annuale delle visite.

**Manutenzione Correttiva:** *Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire una funzione richiesta (Norma UNI 9910).*

L'attività di manutenzione si espleta attraverso l'intervento in loco da parte di personale tecnico idoneo della Ditta; il servizio può inoltre prevedere interventi H24 ed includere un servizio aggiuntivo di Assistenza Tecnica Remota in grado di consentire la valutazione preventiva il tipo di guasto sulla *Tecnologia Biomedica*.

La Ditta dovrà offrire una proposta di *servizio di Assistenza tecnica*, su apposita modulistica allegata al presente ed articolato per ogni tecnologia biomedica riportata in **Allegato 1** comprensiva di eventuali moduli connessi all'*apparecchiatura* principale

## **ART. 2) LUOGHI DI ESECUZIONE**

Il contratto ha esecuzione nelle strutture dell'*Azienda*

## **ART. 3) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA**

Il servizio di assistenza tecnica erogato sulle *Tecnologie Biomediche* oggetto del contratto si intende svolto secondo le condizioni di dettaglio riportate nell'**Allegato 1** (file .xls) compilato e sottoscritto in ogni sua parte come da istruzioni per la compilazione in esso contenute.

Lo svolgimento dell'attività di manutenzione (correttiva e preventiva) sulle *Tecnologie Biomediche* può avvenire mediante la stipula di "contratti di manutenzione", a maggior garanzia di intervento e di copertura economica a fronte della corresponsione di un importo prefissato, o "su chiamata", ossia in seguito a richiesta di intervento nel caso in cui non vi siano sufficienti coperture contrattuali o condizioni di garanzia in essere sulla *Tecnologia Biomedica*.


Per quanto sopra, di seguito si riportano le differenti modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica che le *Aziende* hanno individuato :

1. "TUTTO COMPRESO (FULL RISK)"
2. "TUTTO COMPRESO PRIMO INTERVENTO AZIENDA SANITARIA (PI)"
3. "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA (MP)"
4. "INTERVENTO SU CHIAMATA (IC)"

### **Art. 3.1) Contratto "TUTTO COMPRESO (FULL RISK, FR)"**

Questo tipo di contratto comprende, a fronte della corresponsione di un canone annuale prefissato, tutti gli interventi tecnici necessari (preventivi e correttivi) al mantenimento in perfetta efficienza del parco macchine oggetto del contratto ed in particolare secondo le caratteristiche tecnico/economiche del servizio erogato riportate dalla ditta nell'**Allegato 1**, con eventuali esclusioni di parti di ricambio laddove specificato. Negli oneri del presente contratto si intendono ricomprese le manutenzioni preventive e correttive comprensive di controlli di sicurezza elettrica (SEL) periodiche da effettuare nell'ambito degli interventi di manutenzione, comunque secondo quanto indicato dal produttore ed alle normative vigenti.

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento:</b> Capitolato Speciale <b>Pag.</b> 4 di 17 <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
--	--

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</p>
--	---

Per tale contratto devono essere specificati i tempi di intervento e risoluzione del guasto, anche in presenza di H24 e di RS, ed il numero massimo di giorni di indisponibilità (UT-*uptime*) garantiti dalla ditta per l'intera durata del contratto

### **Art. 3.2) Contratto "TUTTO COMPRESO CON PRIMO INTERVENTO AZIENDA(PI)"**

Questo tipo di contratto in aggiunta al precedente prevede che il *Primo Intervento* sia eseguito dai tecnici dell'*Azienda*, laddove vi sia personale tecnico specializzato in dotazione all'*Azienda* preventivamente formato e pronto ad intervenire. Questa modalità di erogazione del servizio consente all'*Azienda* di ottenere maggiori benefici economici sul contratto oltreché una maggiore efficienza dell'intervento tecnico inteso sia in termini di tempistica di intervento sia di probabilità di risoluzione del guasto.

Per questa proposta di contratto deve essere incluso il piano di formazione del personale tecnico per interventi di manutenzione correttiva, specificandone le caratteristiche nell'apposita scheda di cui all'**Allegato 1** anche con più proposte in relazione ai differenti livelli di complessità dell'intervento tecnico (ad esempio: solo primo intervento, interventi complessi, abilitazione manutenzione preventiva, .... ecc.).

Negli oneri del presente contratto si intendono ricomprese le manutenzioni preventive.

Per le modalità di svolgimento degli interventi si rimanda all'art.5 del presente disciplinare.

### **Art. 3.3) Contratto "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA (MP)"**

Questo tipo di contratto prevede l'effettuazione di tutti gli interventi tecnici per le operazioni di sola manutenzione preventiva previste secondo le indicazioni fornite dal produttore della *Tecnologia Biomedica*.

Nell'ambito di predetto contratto è richiesto che le operazioni di manutenzione vengano descritte dettagliatamente e fornite a corredo delle *CheckList*, comunque richieste nell'ambito del servizio di assistenza erogato.

Per le modalità di svolgimento degli interventi di rimanda all'art.5 del presente disciplinare.

### **Art. 3.4) "INTERVENTI SU CHIAMATA(IC)"**

Per tutte le Tecnologie Biomediche oggetto di assistenza da parte della ditta fornitrice il servizio, si richiede di specificare le tariffe applicate per ogni singola tecnologia oltreché i tempi di intervento e risoluzione del guasto garantiti, in caso di intervento al di fuori dell'orario coperto dal contratto FR.

I costi a consuntivo degli interventi su chiamata devono essere sempre realisticamente attribuiti all'orario effettivamente impiegato dal personale tecnico per portarsi sul posto e non semplicemente in base alla sede dichiarata di appartenenza del personale.

Per le modalità di svolgimento degli interventi si rimanda all'art.5 del presente disciplinare.

Per le tecnologie di cui all' **allegato 1** si richiede di fornire i protocolli di MP (*check list*) aggiornati.


È assunto che per le *Tecnologie Biomediche* riportate in **allegato 1** e coperte da garanzia vengano erogate le medesime condizioni di assistenza del contratto *Full Risk*.

Il servizio di assistenza tecnica inoltre deve risultare in possesso delle certificazioni di qualità necessarie secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, allegandone i certificati in possesso.

È fatto obbligo da parte della *Ditta* dichiarare nel campo note, per ogni *apparecchiatura* offerta in **allegato 1**, l'eventuale *EOL* dell'*apparecchiatura* per eventuale indisponibilità di parti di ricambio a dimostrazione della non completa riparabilità della stessa in modo da rendere edotta l'*Azienda* sui potenziali disservizi arrecabili all'utenza nel caso di mancata riparazione.

Per l'*apparecchiatura* interessata, predetto *EOL* in ogni caso non potrà pervenire prima del periodo indicato per il quale è stata garantita la fornitura secondo quanto riportato nelle condizioni di aggiudicazione del bene e comunque secondo quanto previsto nei termini di legge previsti; diversamente, ossia nel caso in cui dovesse sopraggiungere prima di quanto dichiarato, è obbligo della ditta fornire le necessarie giustificazioni al contempo mettendo l'*Azienda* nelle condizioni di poter valutare soluzioni tecnologiche alternative che evitino eventuali disservizi all'utenza.

<p>Redatto da: Documento: Capitolato Speciale Pag. 5 di 17 Revisione: Data emissione:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">Firma</p>
---	---

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</p>
--	---

Per le apparecchiature in *EOL* coperte da contratto devono essere chiaramente riportate le parti di ricambio incluse /escluse comunque garantite nell'ambito del contratto, diversamente l'*apparecchiatura* non può intendersi "coperta" da contratto di manutenzione.

#### **ART. 4) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA REMOTA**

In taluni casi la ditta fornitrice prevede anche un servizio di *assistenza tecnica remota* (RS) che consente di effettuare il monitoraggio/controllo a distanza della *Tecnologia Biomedica*.

È possibile in tal modo, a fronte di una richiesta di intervento tecnico, mediante l'ausilio di strumenti informatici e di appositi software, effettuare la connessione remota alla *Tecnologia Biomedica* sulla quale consultare lo stato della medesima, lo storico degli eventi ed eventualmente attuarne il suo controllo remoto. In questo modo la *Ditta* può svolgere una disamina approfondita ed immediata da remoto della problematica valutando da subito l'azione più appropriata, come ad esempio l'ordinazione anticipata della parte di ricambio, la pianificazione dell'attività oltreché la messa in sicurezza del sistema in attesa dell'intervento, riducendo in tal senso il disservizio all'utenza.

In alcuni casi è inoltre consentito, per alcune tecnologie, effettuare anche il *monitoraggio proattivo* dei parametri macchina al fine di prevenire eventuali guasti o malfunzionamenti evitando un potenziale disservizio all'utenza. In questa situazione il servizio prevede l'invio continuo di informazioni/allarmi macchina verso un sistema informatico (server) centralizzato solitamente presente in casa madre sul quale è necessario che la *Ditta* fornisca le adeguate garanzie circa la sicurezza del trasferimento e stoccaggio dei dati, che devono essere di norma anonimizzati.

In particolare, fermo il generale divieto di inviare, trasferire, stoccare, raccogliere dati personali e sensibili relativi ai pazienti, qualora, in casi eccezionali (motivati ad esempio dalla complessità del problema rilevato e/o dalla esigenza di garantire elevata assistenza tecnica) si renda necessario il trasferimento di dati identificativi dei pazienti, la *Ditta* dovrà previamente garantire che esso avvenga applicando tecniche di pseudonomizzazione e, nel caso in cui tale trasferimento avvenga su server collocati al di fuori della UE, adottare gli specifici strumenti messi a disposizione dall'Unione Europea, atti a conferire legittimità al trasferimento stesso.

Gli accessi così avvenuti, a cura di personale specificamente addestrato e per il solo tempo necessario ad eseguire i servizi richiesti, dovranno essere registrati e documentati.


Le caratteristiche del servizio RS, che si espleta attraverso l'ausilio di strumenti software per il collegamento remoto attraverso un canale di comunicazione tra *Azienda* e *Ditta*, devono rispettare i requisiti di sicurezza informatica in termini di comunicazione delle informazioni, accessibilità alla diagnostica per i quali vanno presi accordi con il servizio informatico delle *Aziende*, aggiornato secondo gli obblighi di legge previsti dal GDPR e s.m.i.

La *Ditta* è responsabile della sicurezza delle tecnologie informatiche utilizzate al di là dei confini informatici aziendali (firewall) e del trattamento dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, come meglio specificato nel successivo art. 14.

Le caratteristiche del servizio RS previsto devono essere riportate nel file **Allegato 1** al presente disciplinare. In presenza di contratto di manutenzione comprensivo di *RS*, la *Ditta* si impegna inoltre a fornire alle *Aziende* le credenziali di accesso al proprio sistema di monitoraggio nonché adeguata formazione al personale tecnico delle *stesse* per gli accessi da remoto per l'effettuazione del *primo intervento*, i cui oneri sono ricompresi nel canone del contratto.

Nel caso in cui il servizio preveda il supporto di ditte terze per gli aspetti di carattere tecnico-informatico (come, a titolo esemplificativo, creazione del canale comunicazione, software utilizzato, firewall ..... ecc), le *stesse* devono essere dichiarate nell'ambito del subappalto di servizi secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente disciplinare.

<p>Redatto da: Documento: Capitolato Speciale Pag. 6 di 17 Revisione: Data emissione:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI</b> <b>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE</b> <b>TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

A tal proposito, in caso di trattamento di dato sensibili, la Ditta sarà nominata Responsabile del trattamento dati ai sensi del GDPR.

**ART. 5) MODALITA' SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI TECNICI**

L'esecuzione di ogni intervento di manutenzione o controllo sulle tecnologie deve essere svolto a regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore e nel pieno rispetto delle normative vigenti e tale da lasciare, ad avvenuto ripristino e messa in servizio, l'apparecchiatura in completa sicurezza.

Devono in tal senso essere previsti negli oneri dell'intervento ed a conclusione dello stesso, chiaramente laddove l'intervento possa compromettere lo stato elettrico o meccanico dell'apparecchiatura, i controlli di sicurezza elettrica, peraltro in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti per gli interventi di "ripristino dell'apparecchiatura".

In accordo alle norme di legge secondo le disposizioni dell'art. 31, sezione III, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Azienda ha anche predisposto il documento di valutazione dei rischi (DUVRI preliminare); nel documento si informa la Ditta sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro all'interno delle Azienda e le misure di prevenzione e protezione più idonee in relazione all'accesso alla struttura sanitaria.

Predetto documento è reso disponibile dall'Azienda in relazione ai rispettivi rischi connessi all'accesso alla struttura. È fatto obbligo alla ditta di segnalare eventuali ulteriori necessità legate all'accesso in particolari zone o mancanza di sufficienti elementi caratterizzanti i pericoli ed i rischi connessi all'intervento e predisporre il Documento Unico di Valutazione dei rischi DUVRI definitivo (rif. linee guida INAIL 2013).

Per le specifiche tipologie di intervento inoltre si precisano le seguenti modalità:


- **MANUTENZIONE PREVENTIVA:** Per le attrezzature incluse nel contratto di manutenzione la *Ditta* provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio delle apparecchiature e con le periodicità indicate secondo le check list di verifica fornite. Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con i Responsabili della struttura cui afferiscono le apparecchiature. Dovrà essere fornito dalla *Ditta*, per iscritto, il calendario concordato. Tutte le visite previste devono essere distribuite, dal punto di vista temporale, proporzionalmente nel corso dell'anno. Ad esempio se sono 4 all'anno per una determinata apparecchiature devono essere eseguite una per trimestre (12mesi/4visite). La Ditta dovrà apporre etichetta sulla TB che riporti mese/anno dell'attività svolta e fornire al *Servizio Competente dell'Azienda* documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione delle visite di manutenzione preventiva (fogli di lavoro, bolle, ...).

Copia dei fogli di lavoro deve essere trasmessa al *Servizio Competente dell'Azienda* all'indirizzo [RTSIC@ausl.re.it](mailto:RTSIC@ausl.re.it)

Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

- **MANUTENZIONE CORRETTIVA:** Gli interventi di manutenzione correttiva in loco, anche se compresi in contratto, dovranno essere sempre ordinati dai tecnici del *Servizio Competente dell'Azienda*. La *Ditta* dovrà fornire al *Servizio Competente dell'Azienda* documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva svolti (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione. Tutte le bolle di lavoro devono essere controfirmate dai tecnici della Struttura richiedente l'intervento attestanti in tal senso la veridicità dell'intervento effettuato per la successiva fatturazione. Solo in caso di comprovata impossibilità dovranno essere spedite via fax o via mail con restituzione della validazione. A seguito di ogni intervento di manutenzione correttiva, per apparecchiature non coperte da contratti, l'apparecchiatura oggetto di tale manutenzione verrà considerata in garanzia totale per almeno novanta (90) giorni e in questo periodo non verrà pagato alcun intervento di manutenzione correttiva si rendesse necessario sulla stessa

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 7 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
--	--

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</p>
--	---

apparecchiatura, a meno che la *Ditta* dimostri che il guasto sia dovuto a fattori non riconducibili all'intervento precedente o a dolo.

Copia dei fogli di lavoro deve essere trasmessa al Servizio Competente dell'Azienda all'indirizzo [RTSIC@ausl.re.it](mailto:RTSIC@ausl.re.it)

- **INTERVENTI IN REMOTE SERVICE(RS):** Gli interventi da remoto effettuati dovranno essere rendicontati al pari degli interventi in loco fornendo le informazioni relative all'accesso (quali a titolo esemplificativo il tipo di accesso, ubicazione remota dell'accesso, motivazione all'accesso, attività svolte, reportistica di dettaglio ... ecc). Relativamente alle procedure di *Controllo Remoto*, è fatto obbligo della *Ditta* chiedere preventiva autorizzazione al *Servizio Competente dell'Azienda* che provvederà, per ogni controllo, a svolgere, in via preventiva, le necessarie verifiche nonché ad organizzare la sessione di accesso alla *Tecnologia Biomedica* congiuntamente al personale sanitario utilizzatore.

Tutti i tecnici della *Ditta* che interverranno sulle *Tecnologie Biomediche* dovranno dimostrare di essere stati istruiti alla manutenzione e di essere autorizzati dal produttore delle apparecchiature ad intervenire sulle stesse.

La *Ditta* allo scopo deve fornire annualmente l'elenco dei suoi tecnici abilitati ad entrare nelle strutture dell'*Azienda* oltretutto fornire le variazioni a tale elenco nel corso della durata del contratto. I tecnici della *Ditta* devono essere sempre identificabili all'interno delle strutture dell'*Azienda* mediante tesserino di riconoscimento emesso dalla *Ditta* medesima sulla base dei nominativi forniti corredato di foto identificativa così come disposto da art. 9 del presente disciplinare.

L'intervento del tecnico della *Ditta*, inoltre, deve avvenire sotto la supervisione e coordinamento del *Servizio Utilizzatore dell'Azienda* che provvederà a prendere accordi con il personale sanitario e con gli altri servizi/figure aziendali preposte per l'attività di controllo sulle tecnologie (come Fisica Medica, Servizio Tecnico, esperto qualificato ... ecc).

Tutti gli interventi tecnici effettuati dalla *Ditta* dovranno comunque essere comunicati per via informatica a mezzo e-mail al riferimento dell'*Azienda*.

#### **ART. 6) FORNITURA PARTI DI RICAMBIO**

Tutte le parti di ricambio utilizzate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e compatibili con il progetto della *Tecnologia Biomedica* interessata. In caso in cui la *Ditta* non fornisca parti di ricambio o accessori originali dovrà chiedere esplicita autorizzazione al *Servizio Competente dell'Azienda*, il quale provvederà a fornire parere collegiale coinvolgendo le figure dell'*Azienda* preposte alla gestione del rischio.

Per tutte le parti di ricambio, comprese quelle eventualmente escluse dal contratto, deve essere previsto un periodo di garanzia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data dell'effettiva installazione e messa in servizio della *Tecnologia Biomedica* oggetto dell'intervento.


Le caratteristiche del servizio di fornitura parti di ricambio dovranno essere precisate nella apposita sezione dell'**Allegato 1**, in particolare devono essere fornite indicazioni sull'ubicazione del magazzino e tempi di spedizione garantiti.

La *Ditta* si impegna a fornire per le apparecchiature oggetto del contratto il listino parti di ricambio dal quale risultino prezzi e scontistica applicata.

#### **ART. 7) AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI**

Gli aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature previsti nell'ambito del servizio di assistenza per apparecchiature sia in contratto sia fuori contratto, mediante intervento in loco o da remoto, devono avvenire

<p>Redatto da: Documento: Capitolato Speciale Pag. 8 di 17 Revisione: Data emissione:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</p>
--	---

mediante apposita comunicazione della *Ditta* all'*Azienda* con indicazione delle modalità dell'aggiornamento (quali, a titolo esemplificativo, data intervento, modalità di aggiornamento, contenuto, ... ecc) e comunque sempre previa autorizzazione da parte dei *Servizi Competenti dell'Azienda*.

Tutti gli aggiornamenti di sicurezza, conseguenti a modifiche di eventuali "bug" o "recall" della *Tecnologia Biomedica* (compresi gli aggiornamenti software) sono in tutti i casi implicitamente da considerarsi a titolo gratuito anche nel caso in cui predetti aggiornamenti richiedano modifiche sostanziali in termini prestazionali della *Tecnologia Biomedica*.

È obbligo inoltre della *Ditta* provvedere, in occasione degli aggiornamenti, all'eventuale formazione del personale sanitario e tecnico ed al contempo a fornire la documentazione tecnica aggiornata a corredo dell'apparecchiatura (come manuali d'uso e di servizio per la manutenzione, ..., ecc.).

### **ART. 8) CORRISPETTIVO - ORDINI - FATTURAZIONE**

In base alle disposizioni attuative della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. a far tempo dal 30 giugno 2016 l'*Azienda* dovrà emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica. A partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. (CODICE ID PEPPOL : 9921:ITUFY9MH) Il Documento di Trasporto elettronico dovrà contenere tutte le informazioni presenti sull'attuale DDT cartaceo così come previsto per legge al fine del suo inoltro in conservazione in sostituzione del documento cartaceo.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'*Ditta* Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.


Per le prestazioni di cui al presente Capitolato la *Ditta* emetterà fattura all'*Azienda* con cadenza trimestrale posticipata (4 rate/anno). Dette fatture dovranno comprendere la totalità delle prestazioni effettuate nei mesi di competenza.

Il pagamento dell'ultima fattura del canone annuale è vincolata alla presentazione al *Servizio Competente dell'Azienda* della documentazione di cui all'art 5 del presente capitolato.

Secondo quanto stabilito dall'art 3 del Decreto MEF 7 dicembre 2018 recante *Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale aggiornato con Decreto MEF del 27.12.2019* l'emissione dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi e' effettuata **esclusivamente in forma elettronica** e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.

L'articolo citato stabilisce che **per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020, per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti di ordinazione ed esecuzione del contratto**, secondo le modalità stabilite nelle linee guida pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A **decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i**

<p>Redatto da: Documento: Capitolato Speciale Pag. 9 di 17 Revisione: Data emissione:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

*soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.*

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AUSL\_RE codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) FY9MH

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per difformità di esecuzione rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.


Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, La Ditta non potrà sospendere l'erogazione del servizio; la Ditta avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. Qualora la Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o e-mail alla Ditta.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 10 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

- pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

**ART. 9) RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta è responsabile del buon andamento del servizio alla stessa affidato e di ogni passività addebitata all'Azienda per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico alla stessa ed al personale dipendente. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. La Ditta ha altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. Fornisce la tessera individuale di riconoscimento per ogni addetto, prevista dal combinato disposto dell'art.18, comma 1, lett. u), dell'art.20, comma 3, e dell'art.26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi), riportante almeno le generalità del lavoratore, qualifica e fotografia, indicazione del datore di lavoro.

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al personale somministrato e collaboratori a qualsiasi titolo, con riguardo al ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie afferenti all'AVEN, pubblicati sul sito Internet.


La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e dei Codici di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Ditta assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della stessa, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto per la durata di un anno da ciascun intervento. Detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Ditta possa arrecare all'Azienda, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

È fatto obbligo alla *Ditta* comunicare, anticipatamente alla stipula del contratto e comunque in corso di esecuzione dello stesso, eventuali apparecchiature per le quali non è più garantita la riparabilità e quindi il

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 11 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

servizio di assistenza tecnica pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente disciplinare in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni contrattuali offerte ed approvate; nel caso di omissione di predetta comunicazione è legittimata per l'*Azienda* l'annullamento immediato del contratto con effetto retroattivo per l'intera durata dello stesso.

L'*Azienda* si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Sarà redatto regolare verbale contenente le risultanze delle visite o delle verifiche che verrà sottoscritto dalla *Ditta* e dal *Servizio Competente* all'interno dell'*Azienda*.

La *Ditta* ha l'obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente capitolato.

In ogni caso l'*Azienda* potrà sollevare contestazioni in ordine ai vizi dei prodotti sostituiti e/o ad inadempimenti inerenti alle modalità e ai risultati degli interventi di manutenzione effettuati ai sensi del contratto, entro 6 mesi dalla scoperta dei medesimi, indipendentemente dal tempo trascorso dalla prestazione manutentiva.

***ART. 10) INDICAZIONI PER LA GARANZIA DEGLI ASPETTI DI  
RADIOPROTEZIONE (ARTT. 112 E 113 D.LGS. N. 101/20) DEI LAVORATORI  
ESTERNI CHE ACCEDONO A ZONE CLASSIFICATE IN CUI SI SVOLGONO  
ATTIVITÀ CON SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI***

Per garantire la sicurezza dei lavoratori esterni (dipendenti da terzi o autonomi), che operano nei locali dell'*Azienda* USL-IRCCS di Reggio Emilia in cui si svolgono attività con l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, e per agevolare lo scambio di informazioni tra l'esercente la zona classificata ed il datore di lavoro del lavoratore esposto, si chiede:


- di comunicare al Servizio di Fisica Medica il nominativo ed il recapito dell'ERP del lavoratore esterno, oltre alla classificazione radioprotezionistica del lavoratore stesso (in Cat. A, B o non esposto);
- allorché il lavoratore esterno sia classificato esposto, dovrà essere definito, di concerto con il suo datore di lavoro ed il suo ERP, un vincolo di dose per le attività che svolgerà presso la zona classificata dell'esercente;
- qualora il lavoratore esterno sia classificato quale lavoratore esposto di Cat. A dovrà essere fornita all'ERP dell'esercente la zona classificata, una copia aggiornata del libretto di radioprotezione del lavoratore.

Nel caso si ravvisi la necessità di provvedere ad una formazione specifica preventiva per i lavoratori esposti che dovranno accedere alle aree classificate dell'AUSL-IRCCS, questa sarà effettuata previo accordo con il Servizio di Fisica Medica.

Il riferimento per ogni richiesta informativa e lo scambio di informazioni inerenti la radioprotezione è la segretaria del Servizio di Fisica Medica, la dott.ssa Simona Pervilli (simona.pervilli@ausl.re.it, tel.0522-296476, PEC: [ficamedica@pec.ausl.re.it](mailto:ficamedica@pec.ausl.re.it)), che provvederà a mettervi in contatto con l'ERP di riferimento. In sua assenza potete fare riferimento al dott. Roberto Sghedoni (roberto.sghedoni@ausl.re.it tel. 0522-295882) o alla dott.ssa Elisa Grassi (elisa.grassi@ausl.re.it tel. 0522-296937).

Il Medico Autorizzato dell'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia è il dott. Michele Lacirignola (michele.lacirignola@ausl.re.it; tel. 0522-296280).

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento:</b> Capitolato Speciale <b>Pag.</b> 12 di 17 <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA</p>	<p>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</p>
--	---

### **ART. 11) TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA'**

Nel caso in cui la *Ditta* non rispetti la tempistica dichiarata nelle condizioni contrattuali di cui **Allegato 1**, in conseguenza del disservizio arrecato, l'*Azienda* si riserva di adottare l'azione ritenuta più appropriata per far fronte al danno conseguente, quale ad esempio procedere nei confronti della stessa per il risarcimento del danno subito, valutando lo scenario delineatosi relativamente alle criticità del guasto e riparabilità della *Tecnologia Biomedica*.

Saranno applicate le penalità nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 smi (art. 126) da determinare in relazione alle conseguenze del ritardo e non possano superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare.

È atteso dalla *Ditta* provvedere ad inviare tempestivamente il personale chiamato comunque non oltre le **12** ore solari dalla richiesta dell'*Azienda*.

Inoltre dal giorno di arrivo del tecnico (desumibile dalla data del rapporto di lavoro) la *Ditta* dovrà comunque risolvere il guasto e ripristinare la funzionalità della *Tecnologia Biomedica* entro le **72** ore solari. Trascorso il tempo massimo dichiarato di risoluzione del guasto *TR* ed esaurito il numero di giorni di disponibilità garantiti all'anno (*UT*), nel caso in cui la *Ditta* non abbia previsto una *Tecnologia Biomedica* sostitutiva, l'*Azienda* si riserva comunque il diritto di rivolgersi, al fine di ripristinare nell'immediato il servizio sanitario arrecato, a fornitori terzi per la consegna di *Tecnologia Biomedica* sostitutiva con caratteristiche equivalenti i cui oneri verranno interamente addebitati alla *Ditta*.

L'*Azienda* provvederà in tal senso a comunicare alla *Ditta* la *Tecnologia Biomedica* sostitutiva prescelta con il fornitore terzo assieme ai relativi costi da sostenere che verranno successivamente chiesti, a titolo di rimborso, alla *Ditta* medesima in aggiunta alle penalità calcolate.

Fatto salvo quanto sopra in termini di penalità e rimborso, l'inadempimento da parte della *Ditta*, valutata la gravità del danno arrecato, può costituire circostanza legittimante la risoluzione contrattuale, a norma del successivo art. 12, lett. m).

### **ART. 12) RISOLUZIONE E SOSPENSIONE CONTRATTUALE**

In relazione a sopraggiunte esigenze o ad interventi di riorganizzazione messi in atto successivamente all'assegnazione del contratto in oggetto, l'*Azienda* si riserva la facoltà di procedere alla temporanea sospensione e/o rimodulazione dello stesso.

In particolare, in caso di sospensione dell'attività svolta dalle apparecchiature oggetto del contratto, l'*Azienda* provvederà a comunicare tempestivamente alla *Ditta* tale temporanea sospensione, con simultanea sospensione del pagamento del relativo canone per tutta la durata di inattività della *Tecnologia Biomedica* stessa.


Il pagamento del canone riprenderà non appena la *Tecnologia Biomedica* rientrerà in funzione, con tempestiva comunicazione di tale ripresa di attività alla *Ditta* da parte dell'*Azienda*.

Nel caso in cui una *Tecnologia Biomedica* coperta da contratto di manutenzione venga posta in fuori uso dall'*Azienda*, la *Ditta* verrà informata tramite comunicazione scritta, anticipata mezzo posta elettronica/PEC, unitamente alla rimodulazione degli importi; il contratto di manutenzione per tale *Tecnologia Biomedica* conseguentemente decadrà dal primo giorno successivo al fuori uso/dismissione della stessa.

L'*Azienda* avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto da ciascuna, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R FAX, PEC o e-mail nelle seguenti ipotesi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- qualora nei confronti della *Ditta* sia intervenuta l'emissione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di

<p>Redatto da: Documento: Capitolato Speciale Pag. 13 di 17 Revisione: Data emissione:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
--	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI</b> <b>ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE</b> <b>TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dall'*Azienda*;
- h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
- i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- k) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- l) nel caso in cui, avendo l'*Azienda* richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- m) al verificarsi delle circostanze disciplinate dal precedente art.11.


In tutti i predetti casi di risoluzione l'*Azienda* ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della *Ditta* per il risarcimento dei danni subiti, che saranno quantificati dall'*Azienda*.

### **ART. 13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'*Azienda* risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 14 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

**In nessun caso, ancorché il trattamento di dati sia necessario per adempiere ai suddetti obblighi contrattuali, è consentito alla Ditta raccogliere, acquisire, trasferire, inviare, stoccare su propri server i dati personali e sensibili oggetto del trattamento. Tali dati dovranno previamente essere anonimizzati, fatte salve le eccezioni indicati nell'art. 4).**

**ART. 14) SUBAPPALTO**

Alla Ditta è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall'Azienda a seguito di richiesta specifica.

La Ditta che ha dichiarato in sede di offerta la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare può fare istanza di autorizzazione, in misura non superiore al 40% del contratto, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 co 4 del Codice.

L'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

In caso di mancato pagamento diretto dei subappaltatori la Ditta dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Ditta non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore della Ditta.

**Nel caso di pagamento diretto, la Ditta comunica all'Azienda la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.**


La ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m..

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010 n 136 smi dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui*

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 15 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

*all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*

2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

### **ART. 15) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art.25, comma 2-bis, del D.L. n.66/2014, convertito con L.n.89/2014.

La Ditta, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

### **ART. 16) REFERENTI DELLA DITTA**


La Ditta dovrà individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un capo commessa/referente della stessa, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con l'Azienda. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mezzo fax PEC o e-mail alla Ditta o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

### **Art. 17) GARANZIE DEFINITIVE**

Qualora l'importo di assegnazione superi i 40.000 euro, Iva esclusa, la Ditta dovrà versare entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione a favore dell'Azienda AUSL, una cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo della fornitura affidata, Iva esclusa, da effettuare, in alternativa, secondo una delle seguenti possibili modalità:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 versamento o bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT34 Y 03069 02477

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 16 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--

 <p><b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b></p>	<p><b>CAPITOLATO LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE</b></p>
--	--

100000046052 intestato a Azienda U.S.L. di Reggio Emilia presso il Tesoriere dell’Azienda: INTESA SANPAOLO SPA Filiale Via Monti Urali n. 65 42122 S. Maurizio (R.E.) o assegno circolare;

- b) Fidejussione Bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 Dlgs 24.02.1998 n 58 . Dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 103 co 4 del Codice

In conformità a quanto stabilito all’art 103 comma 1 del Codice , alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 Del Codice.

***ART. 18) NORME DI RINVIO***

Per quant’altro non disciplinato nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla lettera d’invito e dalle norme in materia e dal Codice Civile.

***ART. 19) FORO COMPETENTE***

Per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia. E’ fatto divieto di deferire le controversie ad arbitri

<p><b>Redatto da:</b> <b>Documento: Capitolato Speciale</b> <b>Pag. 17 di 17</b> <b>Revisione:</b> <b>Data emissione:</b></p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;"><b>Firma</b></p>
---	--